



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2012, proposto da: XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Gemma Sasso ed Ettore Corsale, con domicilio
eletto presso Gemma Sasso in Roma, via Otranto, 23 Sc A Int 4;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.
Sergio Siracusa, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Vodafone Omnitel, in persona del suo rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto presso Francesco De
Leonardis in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'autorizzazione ottenuta con il silenzio assenso formatasi sulla DIA di
autorizzazione presentata in data 23.1.2012 dalla Vodafone Omnitel NV;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Vodafone Omnitel Nv;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di sospendere il provvedimento impugnato agli effetti dell'attivazione dell'impianto, fino alla camera di consiglio del 22 novembre 2012, riservando a tale data gli approfondimenti necessari alla stregua dei chiarimenti forniti dalla relazione che l'Amministrazione resistente dovrà produrre, unitamente a copia del vigente protocollo d'intesa con i gestori di telefonia mobile, riguardo alla vicenda in controversia, nella quale in particolare sia data contezza: a) dei rilievi istruttori effettuati ai fini della tutela della salute collettiva in relazione alle distanze tra l'impianto radiomobile autorizzato e i siti sensibili (asili nido, ricoveri per anziani, centri polivalenti, ecc.); b) dell'osservanza dei limiti di altezza previsti per le costruzioni nella zona interessata; c) delle ragioni in base alle quali, come rilevato nelle deduzioni dei ricorrenti, è stata consentita l'installazione della stazione radiomobile a distanza inferiore a cinquanta metri da area destinata alla realizzazione di asilo nido; d) dei giudizi e delle considerazioni in ordine alle prese di posizione degli organi dell'amministrazione municipale competente per territorio (municipio XII); e) della eventuale considerazione di siti alternativi; f) della situazione della proprietà dell'area interessata dall'impianto radiomobile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ordina all'Amministrazione di Roma Capitale di produrre in giudizio, mediante deposito presso la Segreteria della Sezione entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente pronuncia, la relazione e la documentazione di cui alle premesse, nonché ogni altro documento che l'Amministrazione stessa ritenga utile ai fini della controversia.

Rinvia alla camera di consiglio del 22 novembre 2012 il prosieguo dell'esame della domanda di tutela cautelare, che accoglie interinalmente fino alla stessa data con effetto di sospensione dell'attivazione dell'impianto radiomobile.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente FF

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Germana Panzironi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)